



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/123/CR8a/C8

**DOCUMENTO DA RAPPRESENTARE IN SEDE DI COMMISSIONE I
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

**NELL'AMBITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUI
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI**

Nota su P.d.l. n. 1658 che reca “Modifiche al T.U. di cui al D. Lgs. n. 286/1998 e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”.

La proposta di legge n. 1658 ha lo scopo di riordinare, sistematizzare, definire un sistema di tutela dei minori stranieri non accompagnati dandone una cornice nazionale che garantisca il rispetto dei diritti dei ragazzi che arrivano in Italia seguendo un progetto di vita per salvarsi dalle miserie vissute o obbligati perché vittime di violenze.

Questa normativa tiene chiaramente in considerazione quanto maturato negli anni in seno ai servizi dei territori del nostro paese, in merito all'accoglienza di questi ragazzi per l'esperienza diretta vissuta e ha lo scopo di tradurle in prassi operative uniformi a livello nazionale, mantenendo saldo il principio che i minori stranieri non accompagnati godono degli stessi diritti umani di tutti gli altri minori presenti.

E' sicuramente importante affermare la piena parità di trattamento di tutti i minori presenti sul territorio nazionale, ed allo stesso tempo si ritiene utile e necessario un intervento normativo specifico relativo alla condizione dei minori stranieri che fanno ingresso non accompagnati da genitori o da un adulto che li rappresenti legalmente, ovvero che arrivino nel corso di emergenze umanitarie e crisi internazionali.

Nella proposta normativa è stata recepita la necessità di regolare in maniera uniforme il percorso di inserimento nel contesto sociale, evitando quindi che la responsabilità ricada solo su alcuni comuni, che per questioni geografiche o di attrattiva per la ricchezza di risorse sono stati negli anni impegnati spesso al di là delle loro reali capacità economiche e organizzative nell'accoglienza di questi giovani.

Vengono quindi delineati in maniera specifica i vari passaggi necessari affinché il progetto di accoglienza garantisca la tutela dei minori coinvolti, evidenziando le fasi delicate che questo comporta, come l'identificazione dell'età, assistenza sanitaria, sociale, legale, istruzione e formazione avvio al lavoro.

In particolare tenta di recepire quanto già elaborato negli anni e dai vari enti coinvolti in merito alle tematiche descritte, addentrandosi in definizioni tanto particolareggiate e per la natura dei fenomeni trattati talmente in continuo divenire che allo scrivente pare opportuno fossero rimandati alla definizione di relativi protocolli applicativi.

Tale riflessione è da ritenersi percorribile anche per quanto riguarda la funzione dei vari enti specializzati quali associazioni, organizzazioni impegnate nell'assistenza dei minori, enti che negli anni sono stati di valido supporto all'operatività ordinaria dei servizi tenuti per legge all'assistenza di questi giovani, che hanno in particolare nelle zone più critiche, come quelle degli sbarchi provveduto a contribuire alla gestione delle prime delicate fasi di accoglienza.

Questo punto necessiterebbe quindi di essere ben delineato – attraverso provvedimenti, protocolli o bandi ad hoc - con i criteri relativi alla scelta di quali organizzazioni e con quali ruoli, in relazione alle effettive potenzialità e responsabilità assegnate ai diversi soggetti per la realizzazione del progetto di vita del minore.

In diversi punti del progetto di legge vengono poi citate le diverse professionalità coinvolte, attribuendo ruoli e compiti non sempre coincidenti con i ruoli effettivamente esercitati e le metodologie organizzative in essere alle quali comunque è opportuno richiamarsi mantenendo la filiera della responsabilità istituzionale dal momento del rintraccio all'attuazione completa del percorso di accoglienza.

Si sottolinea l'importanza dell'intervento di questa legge per garantire un adeguato sistema informativo nazionale finalizzato alla presa in carico immediata e monitoraggio continuo delle presenze di minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale (art. 10). Per necessaria salvaguardia della sua funzione pare opportuno che questo sia uno strumento in uso indipendentemente dal Ministero competente ed alla organizzazione del sistema di accoglienza, compreso il sistema Sprar, e che lo stesso venga implementato, così come sperimentato negli ultimi anni, dalle amministrazioni locali che hanno titolarità nel primo rintraccio del minore.

Punto centrale del provvedimento è la costituzione del Sistema nazionale di accoglienza (art. 13): occorre, in modo inderogabile, che tale sistema sia pienamente in carico alla responsabilità istituzionale e che abbia coordinamento e responsabilità diretta in capo al Governo nazionale sia per quanto concerne l'organizzazione dell'accoglienza che per la copertura finanziaria della stessa.

La proposta di legge prevede il percorso di responsabilità in carico al Ministero del Lavoro ma documenti recenti, approvati in Conferenza Unificata, avendo giustamente equiparato la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati alla presa in carico degli stessi richiedenti asilo, hanno trasferito tale responsabilità presso il Ministero dell'Interno con conseguente gestione operativa per tramite dello Sprar.

Le Regioni pur condividendo l'opportunità di tale scelta ritengono utile sottolineare comunque la necessità di garantire il percorso di pieno coinvolgimento dei territori nei diversi livelli con particolare riguardo alla funzione di monitoraggio e regolamentazione del sistema ora in carico al livello regionale per favorire l'appropriatezza di ogni passaggio di presa in carico, accoglienza e successivo inserimento del minore.

Pare comunque necessario, per valorizzare l'intervento normativo, accompagnarlo a successivi atti quali linee guida di carattere nazionale che siano di riferimento per definire procedure, percorsi e tipologie di accoglienza nonché per dare le necessarie indicazioni per favorire l'integrazione dei provvedimenti di accompagnamento dei minori (istruzione, formazione professionale, lavoro).

Va precisato e chiarito esplicitamente che la responsabilità della presa in carico di questi minori resta in capo al Governo, con la connessa assunzione di responsabilità finanziaria mediante l'istituzione del Fondo già citato in legge, che lo stesso fondo sia correttamente assegnato e dimensionato per ogni esercizio finanziario e possa effettivamente farsi carico di ogni minore presente sul territorio indipendentemente dalle modalità di arrivo o di rintraccio e almeno sino al raggiungimento della maggiore età e che il pagamento delle rette da parte del Ministero venga fatto alle strutture accoglienti per tramite dei Comuni.

Inoltre presso il Ministero competente, insieme ai dati relativi alla presenza dei minori, deve essere tenuto un data base unico e nazionale di tutte le strutture di accoglienza (la prima accoglienza di assistenza, la pronta accoglienza e la seconda accoglienza di lungo periodo) per poter effettivamente esercitare un coordinamento efficace nazionale degli invii e delle prese in carico, indipendentemente dal luogo di rintraccio, nelle diverse strutture.

Roma, 25 settembre 2014

Proposte emendative alla p.d. l. Camera n. 1658

“Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”

	Proposte emendative Regioni	Motivazione
<p align="center">Art 1 <i>(Ambito di applicazione)</i></p> <p>1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati nonché ai minori stranieri non accompagnati cittadini di Paesi membri dell'Unione europea che si trovano nel territorio nazionale, fatte salve le disposizioni di maggior favore applicabili in ragione della loro cittadinanza di un Paese membro dell'Unione europea.</p>	<p align="center">Art 1 <i>(Ambito di applicazione)</i></p> <p>1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati in condizione di parità con i minori italiani o dell'Unione europea, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata con legge 176/1991.</p>	<p><i>La Convenzione ONU afferma il principio di parità di trattamento indipendentemente da qualsiasi condizione sociale (art.2 comma 2). Sono fatte salve eventuali disposizioni di maggior favore</i></p>
<p align="center">Art. 2 <i>(Definizione).</i></p> <p>1. Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato s'intende il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano, anche se convivente con parenti entro il quarto grado che non hanno i requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1, lettera <i>a-bis</i>, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.</p>	<p align="center">Art. 2 <i>(Definizione).</i></p> <p>1. Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato s'intende il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano. anche se convivente con parenti entro il quarto grado che non hanno i requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1, lettera <i>a-bis</i>, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394</p>	<p><i>Si elimina il riferimento a minori accompagnati da parenti entro il quarto grado, in quanto non rientrano nella categoria dei minori soli</i></p>

<p style="text-align: center;">Art. 3 (Divieto di respingimento).</p> <p>1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico» sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo comma 1 dell'articolo 19 è inserito il seguente: «1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati, salvo non sia disposto nel loro superiore interesse il loro riaffidamento ai familiari»;</p> <p>b) al comma 4 dell'articolo 31, dopo le parole: «il provvedimento è adottato», sono inserite le seguenti: «a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni irreparabili per il minore»</p>	<p>a) dopo comma 1 dell'articolo 10 è inserito il seguente: «1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati salvo non sia disposto nel loro superiore interesse il loro riaffidamento ai familiari»;</p> <p>b) al comma 4 dell'articolo 31, dopo le parole: «il provvedimento è adottato», sono inserite le seguenti: «a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore».</p>	<p><i>La collocazione corretta della modifica è l'art. 10 del DLgs 286/98</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 4 (Servizi di informazione e di prima assistenza e accoglienza).</p> <p>3.A ogni minore straniero non accompagnato sono immediatamente garantiti un servizio di prima assistenza e l'accompagnamento in una struttura di prima accoglienza, anche prima e indipendentemente dalla conclusione delle operazioni di identificazione e anche in luoghi diversi da quelli identificati come valichi di frontiera.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 (Servizi di informazione e di prima assistenza e accoglienza).</p> <p>3. A ogni minore straniero non accompagnato sono immediatamente garantiti un servizio di prima assistenza e l'accompagnamento in una struttura di prima accoglienza, anche prima e indipendentemente dalla conclusione delle operazioni di identificazione e anche in luoghi diversi da quelli identificati come valichi di frontiera. Tali strutture devono avere caratteristiche strutturali e organizzative specifiche per minorenni, secondo quanto disposto dalle normative regionali”</p>	<p><i>Si introduce un riferimento agli standard di accoglienza delle comunità per MSNA in conformità con la Legge 184/83.</i></p>

<p>4. Ai fini di cui alla presente legge:</p> <p>b) per struttura di prima accoglienza si intende una struttura autorizzata a svolgere attività di accoglienza, anche temporanea, o per il tempo strettamente necessario a concludere le operazioni di identificazione e a individuare la migliore soluzione di lungo periodo nell'interesse del minore, e comunque, non oltre le 72 ore dall'arrivo dello stesso minore presso la struttura.</p> <p>5. L'elenco dei servizi e delle strutture di cui al comma 4, nonché dei requisiti essenziali che essi devono possedere è determinato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti le Regioni e i comuni.</p>	<p>4. Ai fini di cui alla presente legge:</p> <p>b) per struttura di prima accoglienza si intende una struttura autorizzata a svolgere attività di accoglienza, anche temporanea, o per il tempo strettamente necessario a concludere le operazioni di identificazione e a individuare la migliore soluzione di lungo periodo nell'interesse del minore, e comunque, non oltre le 72 ore almeno 30 giorni dall'arrivo dello stesso minore presso la struttura.</p> <p>5. L'elenco dei servizi e delle strutture di cui al comma 4, nonché dei requisiti essenziali che essi devono possedere è determinato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti d'intesa con le regioni e i comuni.</p>	<p><i>Il termine di 30 giorni appare più realistico rispetto ai tempi necessari alla prima accoglienza.</i></p> <p><i>Dato il ruolo degli enti territoriali in tema di autorizzazione e accreditamento delle strutture di accoglienza, si propone l'intesa con Regioni Comuni.</i></p>
<p>Art. 6 (Identificazione).</p> <p>1. Dopo l'articolo 31 del testo unico, come modificato dalla presente legge è inserito il seguente: «Art. 31-bis. – (Disposizioni concernenti i minori stranieri non accompagnati)</p> <p>1. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o dell'autorità giudiziaria, gli uffici competenti, sotto la direzione del giudice tutelare competente</p>	<p>Art. 6 (Identificazione)</p> <p>1. Dopo l'articolo 31 del testo unico, come modificato dalla presente legge è inserito il seguente: Art 31 bis (Disposizioni concernenti i minori stranieri non accompagnati)</p> <p>1.Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o dell'autorità giudiziaria, i servizi sociali territoriali competenti coadiuvati, ove possibile, dalle</p>	<p><i>Viene assegnata la prima responsabilità al servizio pubblico: l'iter normativo non prevede come primo intervento quello del giudice tutelare. Infine, la procedura prevista dal pdl risulta troppo dettagliata: si propone l'adozione di un</i></p>

<p>e coadiuvati, ove possibile, dalle organizzazioni specializzate, svolgono un colloquio con il minore volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.</p> <p>2. Al termine del colloquio di cui al comma 1 il giudice tutelare competente impartisce le opportune disposizioni per il proseguimento della procedura di identificazione e di accoglienza.</p> <p>3. Nei casi di dubbi relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 4 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza previste dalla legge.</p> <p>4. L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, solo dopo</p>	<p>organizzazioni specializzate, svolgono un primo colloquio con il minore, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare di intesa con le Regioni e Province autonome, e in accordo con le autorità giudiziarie coinvolte, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p> <p>2.L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, e fermo il principio della presunzione di minore età, si attiva la procedura prevista con apposito DPCM entro 120 giorno dall'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>— 2. Al termine del colloquio di cui al comma 1 il giudice tutelare competente impartisce le opportune disposizioni per il proseguimento della procedura di identificazione e di accoglienza.</p> <p>3. Nei casi di dubbi relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 4 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza previste dalla legge.</p> <p>— 4. L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, solo dopo che è stata</p>	<p><i>DPCM d'intesa con le Regioni e Province autonome e in accordo con le AG coinvolte. Qualora si mantenesse il dettaglio, si condividono gli emendamenti proposti da ANCI.</i></p>
---	--	---

<p>che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1.</p>	<p>garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma</p>	
<p>Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma.</p>	<p>1. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma.</p>	
<p>5. Nel caso permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato il giudice tutelare competente può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.</p>	<p>5. Nel caso permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato il giudice tutelare competente può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.</p>	
<p>6. Lo straniero è informato, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari,</p>	<p>6. Lo straniero è informato, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, sul tipo esami a cui deve</p>	

<p>sul tipo esami a cui deve essere sottoposto, sui possibili risultati attesi e sulle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché su quelle derivanti da un suo eventuale rifiuto a sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite, altresì, alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.</p>	<p>essere sottoposto, sui possibili risultati attesi e sulle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché su quelle derivanti da un suo eventuale rifiuto a sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite, altresì, alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.</p>	
<p>7. L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti, adeguatamente formati, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possono compromettere lo stato psico-fisico della persona. Si applicano le disposizioni dell'articolo 33-<i>bis</i>.</p>	<p>7. L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti, adeguatamente formati, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possono compromettere lo stato psico-fisico della persona. Si applicano le disposizioni dell'articolo 33-<i>bis</i>.</p>	
<p>8. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che comprende. Sulla relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.</p>	<p>8. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che comprende. Sulla relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.</p>	
<p>9. Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto di legge.</p>	<p>9. Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto di legge.</p>	
<p>10. Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e</p>	<p>10. Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato</p>	

<p>può essere impugnato nel termine di trenta giorni davanti al tribunale ordinario.</p> <p><i>II.</i> Le operazioni di identificazione si concludono con il foto-segnalamento che, comunque, in caso di un minore, non comporta il suo inserimento nel sistema di identificazione dattiloscopica europea <i>European dactyloscopie (EURODAC)</i>».</p>	<p>nel termine di trenta giorni davanti al tribunale ordinario.</p> <p>II. Le operazioni di identificazione si concludono con il foto-segnalamento che, comunque, in caso di un minore, non comporta il suo inserimento nel sistema di identificazione dattiloscopica europea <i>European dactyloscopie (EURODAC)</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 7 <i>(Indagini familiari)</i></p> <p>1. Dopo l'articolo 31-<i>bis</i>) del testo unico, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente: «Art. 31-<i>ter.</i> – <i>(Indagini familiari).</i> – 1. Al fine di garantire il diritto all'unità familiare dei minori stranieri non accompagnati il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della giustizia e con il Ministero degli affari esteri, stipula apposite convenzioni con associazioni, enti e organizzazioni non governative per lo svolgimento delle indagini relative agli eventuali familiari dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio italiano, in altri Paesi membri dell'Unione europea e in Paesi terzi.</p> <p>2. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 31-<i>bis</i>, comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 <i>(Indagini familiari)</i></p> <p>1. Dopo l'articolo 31-<i>bis</i>) del testo unico, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente: «Art. 31-<i>ter.</i> – <i>(Indagini familiari).</i> – 1. Al fine di garantire il diritto all'unità familiare dei minori stranieri non accompagnati il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministero della giustizia e con il Ministero degli affari esteri, avvalendosi a tal fine della collaborazione delle competenti amministrazioni pubbliche, può stipulare, verificatane la fattibilità amministrativa, apposite convenzioni con organismi internazionali, per lo svolgimento delle indagini anche in altri Paesi membri dell'Unione europea e in Paesi terzi.</p> <p>2. Con apposito DPCM approvato con le modalità di cui all'articolo 6 comma 4, sono specificati i tempi e i modi delle indagini familiari e dei loro effetti.</p> <p>2. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 31-<i>bis</i>, comma 1, se non sussiste un rischio</p>	<p><i>La procedura prevista dal pdl risulta troppo dettagliata: si propone l'adozione di un DPCM d'intesa con le Regioni e Province autonome e in accordo con le AG coinvolte. Qualora si mantenesse il dettaglio, si condividono gli emendamenti proposti da ANCI.</i></p>

<p>suo superiore interesse, l'esercente la potestà genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato che attiva immediatamente le indagini.</p> <p>3. Il risultato delle indagini di cui al comma 2 è trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore.</p> <p>4. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità».</p>	<p>per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la potestà genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato che attiva immediatamente le indagini.</p> <p>3. Il risultato delle indagini di cui al comma 2 è trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore.</p> <p>4. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità</p>	
<p>Art. 8 (Affidamento).</p> <p>1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è inserito il seguente:</p> <p>«<i>I-bis.</i> Gli enti locali promuovono la compilazione di elenchi di affidatari adeguatamente formati per accogliere minori stranieri non accompagnati, al fine di favorirne l'affidamento familiare in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza».</p>	<p>Art. 8 (Affidamento).</p> <p>1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è inserito il seguente:</p> <p><i>I-bis.</i> Gli enti locali promuovono la compilazione di elenchi di sensibilizzazione e formazione di affidatari anche per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati. adeguatamente formati per accogliere minori stranieri non accompagnati, al fine di favorirne l'affidamento familiare in via prioritaria rispetto al ricovero collocamento in una struttura di accoglienza».</p>	<p><i>Non appare opportuno prevedere elenchi separati per minori stranieri non accompagnati. Inoltre la collocazione da valutare in ragione del superiore interesse del minore: l'affidamento familiare è una delle possibilità: nessuna preferenza di legge</i></p>

<p style="text-align: center;">Art.10 <i>(Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati. Cartella sociale).</i></p> <p>1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati.</p> <p>2. In seguito al colloquio previsto dall'articolo 31-bis, comma 1, del testo unico, introdotto dalla presente legge, l'assistente sociale compila un'apposita cartella sociale e dà indicazioni utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato. La cartella sociale è trasmessa alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p> <p>3. La registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore straniero non accompagnato è finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti e, in particolare, il suo diritto alla protezione.</p> <p>4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10. (Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati. Cartella sociale).</p> <p>1. In attuazione dell'articolo 4 del Decreto Presidente Consiglio Ministri 9 dicembre 1999, n. 535 è istituito il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati.</p> <p>2. In seguito al colloquio di cui all'articolo 31 bis, comma 1, del testo unico, introdotto dalla presente legge, l'assistente sociale <u>l'operatore sociale</u> compila un'apposita cartella sociale evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del Comune di destinazione e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p>	<p><i>Più corretto parlare di operatore sociale: potrebbe non essere l'assistente sociale.</i></p> <p><i>E' opportuno l'invio della cartella anche al Comune che hanno responsabilità di inviare ad amministrazioni centrali</i></p>
--	---	--

<p style="text-align: center;">Art.12 (Tutela)</p> <p>1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale ordinario è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, in base alla procedura definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 31-<i>bis</i>, comma 1, del testo unico, introdotto dalla presente legge, da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d'intesa tra i garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali ordinari sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni in cui il garante non è ancora stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio del Garante nazionale con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori.</p> <p>2. Si applicano le disposizioni di cui al libro primo, titolo IX, del codice civile.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12 (Tutela)</p> <p>1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale ordinario è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza per assumere tale incarico anche per i minori stranieri non accompagnati, in base alla procedura definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 31-<i>bis</i>, comma 1, del testo unico, introdotto dalla presente legge, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d'intesa tra i garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali ordinari sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni in cui il garante non è ancora stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio del Garante nazionale con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori.</p>	
<p style="text-align: center;">Art.13 (Sistema nazionale di accoglienza)</p> <p>1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema nazionale di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, di seguito denominato «Sistema».</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 (Sistema di nazionale accoglienza)</p> <p>(Nuova proposta Anci) 1.I minori di cui all'art. 2 della presente legge sono accolti nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'art. 32, 1 sexies, ed in particolare nei</p>	<p><i>La definizione del sistema di accoglienza deve salvaguardare le stesse modalità per minori stranieri non accompagnati e minori stranieri non</i></p>

<p>2. Il Sistema garantisce l'individuazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore. Qualora il minore straniero non accompagnato debba essere affidato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, si procede all'individuazione del luogo in cui collocarlo attraverso la consultazione di un sistema informativo e informatizzato delle comunità di accoglienza per minori accreditate che segnala i posti di accoglienza disponibili a livello nazionale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni, garantisce un sistema di monitoraggio, anche avvalendosi di organizzazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico, e successive modificazioni, con comprovata esperienza nella tutela e nella protezione dei minori. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema informatizzato.</p> <p>3. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 31-<i>bis</i> del testo unico, introdotto dalla presente legge, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza.</p> <p>4. Qualora dal colloquio di cui al comma 3 emerga un fondato dubbio rispetto alla qualificazione del minore quale vittima di tratta o richiedente protezione internazionale, lo</p>	<p>progetti specificatamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. A tal fine la capienza del sistema dovrà essere commisurata alle effettive presenze dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale.</p> <p>2. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'art. 31-bis del testo unico, introdotto dalla presente legge, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza.</p> <p>3. la rubrica dell'art. 32 1 sexies della legge 189/2002 è modificata in “sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati” (proposta ANCI).disponibili in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'art. 31-bis del testo unico, introdotto dalla presente legge, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza.</p> <p>3. la rubrica dell'art. 32 1 sexies della legge 189/2002 è modificata in “sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati” (proposta ANCI).</p>	<p><i>accompagnati Richiedenti Asilo.</i></p> <p><i>Deve essere mantenuto il sistema informativo a livello centrale (SIM).</i></p> <p><i>Indipendentemente dal sistema di accoglienza, le regioni mantengono la funzione di monitoraggio e regolamentazione del sistema.</i></p> <p><i>Infine si deve mantenere la filiera istituzionale dell'accoglienza, dal rintraccio alle diverse fasi di accoglienza, per garantire il coinvolgimento dei territori.</i></p> <p>RIVEDERE ARTICOLO</p>
---	--	--

<p>stesso è collocato in una struttura prevista dal programma di assistenza di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, come modificato dalla presente legge, o in una comunità del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).</p> <p>5. Le regioni stabiliscono specifici requisiti organizzativi, tra i quali il servizio di mediazione culturale e il servizio di assistenza legale gratuito, per le comunità per minori che accolgono minori stranieri non accompagnati.</p>		
<p style="text-align: center;">Art.14</p> <p style="text-align: center;"><i>(Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo).</i></p> <p>1. Al comma 1-<i>bis</i> dell'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».</p> <p>2. Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, con decreto motivato, il proseguimento dell'accoglienza presso una delle strutture di cui all'articolo 13 e l'affidamento ai servizi sociali non oltre,</p>	<p style="text-align: center;">Art.14</p> <p style="text-align: center;"><i>(Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo).</i></p> <p>1. Al comma 1-<i>bis</i> dell'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».</p> <p>2. Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni su richiesta dei servizi sociali del Comune che ha in carico il minore può disporre, con decreto motivato, il proseguimento dell'accoglienza presso una delle strutture di cui all'articolo 13 e l'affidamento ai servizi sociali non</p>	

<p>comunque, il compimento del ventunesimo anno di età.</p>	<p>oltre, comunque, il compimento del ventunesimo anno di età.</p>	
<p style="text-align: center;">Art.23 <i>(Tavolo tecnico di coordinamento nazionale).</i></p> <p>1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è costituito un Tavolo tecnico di coordinamento nazionale che, di concerto con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, elabora linee di indirizzo e strategiche per le politiche di protezione e di tutela dei minori stranieri non accompagnati. Il Tavolo tecnico è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dell'Unione delle province d'Italia e dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nonché da rappresentanti delle comunità di accoglienza per minori e delle organizzazioni di tutela e di promozione dei diritti dei minori.</p> <p>2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 garantisce, altresì, periodiche consultazioni con rappresentanti dei minori stranieri non accompagnati.</p>	<p style="text-align: center;">Art.23 <i>(Tavolo di coordinamento nazionale).</i></p> <p>1. Il Tavolo di coordinamento nazionale di cui all'art.1 c.3 del d.Lgs, n.18 del 21 febbraio 2014, di concerto con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, elabora linee di indirizzo e strategiche per le politiche di protezione e di tutela dei minori stranieri non accompagnati.</p> <p>2. Il Tavolo, di cui al comma 1, garantisce altresì, periodiche consultazioni con l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e con rappresentanti delle comunità di accoglienza, organizzazioni di tutela e promozione dei diritti dei minori, nonché con rappresentanti dei minori stranieri non accompagnati.</p>	<p><i>Il tavolo è ridefinito sulla base dell'intesa in CU del 10 luglio 2014.</i></p>

<p style="text-align: center;">Art. 25 <i>(Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati).</i></p> <p>1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi di cui alla presente legge, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. La dotazione del Fondo è pluriennale ed è stabilita dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 25 <i>(Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati)</i></p> <p>1. Il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è destinato al finanziamento delle attività e degli interventi di cui all'articolo 13 della presente legge. La dotazione del Fondo è pluriennale, è commisurata alle effettive presenze dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale ed è stabilita con decreto governativo d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D. lgs 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.</p>	<p><i>Coerentemente con le modifiche in atto, collocare il fondo al ministero competente.</i></p>
---	---	---

Roma, 25 settembre 2014